

Codice A1012B

D.D. 17 marzo 2025, n. 132

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella. Approvazione schema contratto.



ATTO DD 132/A1012B/2025

DEL 17/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella. Approvazione schema contratto.

Premesso che con determinazione n. 653 del 10.12.2024 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata disponeva di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella all' A.T.I. ENGLOBE SOC.CONTS. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (MANDANTE) MANUELA PALLOZZI (MANDANTE) RICCARDO MOSELLI (MANDANTE) per l'importo di Euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi) in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023, in quanto, come rappresentato nella nota prot. 47278 del 31/10/2024, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare e più in specifico la perdita dei finanziamenti previsti per l'intervento;

dato atto che sono state completate le verifiche con esito positivo sul portale ANAC, mediante il FVOE, circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dal Raggruppamento di Operatori Economici aggiudicatario in sede di offerta e in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ;

ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 653 del 10.12.2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 36/2023;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014;
- Legge Regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- Legge 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

determina

- di dare atto che con determinazione n. 653 del 10.12.2024 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata disponeva di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella all' A.T.I. ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (MANDANTE) MANUELA PALLOZZI (MANDANTE) RICCARDO MOSELLI (MANDANTE) per l'importo di Euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi) in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023;

- di dare atto che sono state completate le verifiche con esito positivo sul portale ANAC, mediante il FVOE, circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dal Raggruppamento di Operatori Economici aggiudicatario in sede di offerta e in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ACCORDO QUADRO

**PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' CO-
ORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZ-
ZO CISTERNA IN BIELLA**

CIG N. B24E86E8E5

CUP FSC: J47B23000120001

CUP LOTTO APL: J47B23000130001

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.392.748,98 oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. _____), rappresentata
dal _____, Dirigente Responsabile del
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Econo-
mato e Cassa Economale, nato a
_____ il _____, domiciliato, ai fini
del presente atto, presso la sede regionale di To-
rino, Piazza Piemonte n. 1, di seguito "**La Commit-
tente**"

E

Al R.T.P. ENGLOBE SOC.CONS. A.R.L. (Capogruppo mandataria) - PHI GROUP S.r.l.(mandante) - MANUELA PALLOZZI (mandante) -RICCARDO MOSELLI (mandante) con sede legale in Pesaro (PU), Piazzale Primo Maggio 9 (C.F./P.I._____), rappresentata da_____, nato a_____ il _____, in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante ENGLOBE SOC.CONS. A R.L. - Capogruppo mandataria R.T.P., e come tale domiciliato presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro, di seguito denominato **"l'Appaltatore"** la quale interviene nel presente contratto (in seguito **"Contratto"**)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. 626 del 31.05.2024 il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, approvando nel contempo il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), il Capitolato Speciale di Appalto comprensivo di tutti gli allegati tecnici;

- con determinazione n. 343 del 25.06.2024 il Dirigente del Settore Contratti - Polizia Locale - Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario della prestazione in oggetto;
- con determinazione n. 469 del 10.09.2024 il Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e sicurezza integrata ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico - economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 653 del 10.12.2024 il

Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella al RTP ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (MANDANTE) MANUELA PALLOZZI (MANDANTE) RICCARDO MOSELLI (MANDANTE) per l'importo di Euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi) in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023, in quanto, come rappresentato nella nota prot. 47278 del 31/10/2024, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico e più in specifico causato la perdita dei finanziamenti previsti per l'intervento;

- con medesima determinazione n. 653 del 10.12.2024 si è dato altresì atto che, ai fini dell'art. 14 co. 4 del D.Lgs 36/2023, il valore massimo stimato dell'aggiudicando Accordo quadro è pari ad Euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi) e che tale importo è da intendersi quale importo complessivo

massimo dei servizi affidabili all'operatore economico individuato nel periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo, rappresentando tale importo la sommatoria di tutti i singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati;

- con nota prot. 73004 del 15.11.2024 è stata comunicata la variazione di ragione sociale da STUDIO PACI BETA S.c.r.l. a ENGLOBE SOC.CONS. A R.L.;

- in data 05/02/2025 è stato sottoscritto l'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di scopo fra professionisti e mandato collettivo speciale con rappresentanza (registrato a Pesaro il 13/02/2025 n. 758 Serie 1T) tra le società ENGLOBE SOC. CONS. A.R.L. (Capogruppo Mandataria), PHI-GROUP SRL (Mandante), GEOL. MANUELA PALLOZZI (Mandante), MOSELLI RICCARDO (Mandante);

- con determinazione n_____ del _____ il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro così come definito dall'art. 59 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "**C.S.A.**", avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito **PFTE**) ed alla progettazione Esecutiva (di seguito **PE**), prove, indagini e sondaggi per gli interventi finalizzati al restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Palazzo Cisterna in Biella.

Entrambi i livelli di progettazione sono da redigersi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "**Codice**") e dei relativi Allegati ed in particolare secondo quanto previsto dall'Allegato I.7, dalle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (nel seguito **DIP**, ai sensi dell'art. 41 comma 3 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 smi).

Sono inoltre incluse nell'Accordo Quadro le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, Contabilità e misura dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo, di cui all'Allegato II.14 del Codice e al D.Lgs. 81/2008 s.m.i, il tutto come analiticamente elencato negli allegati "Elenco delle prestazioni (A-B-C)".

Potrà inoltre costituire oggetto di affidamento, nella cornice dell'Accordo Quadro indicato e laddove la Committente ricorra per la realizzazione dei Lavori ad Appalto Integrato a norma dell'art. 44 del D.Lgs 36/2023, la "Progettazione di Fattibilità rafforzata" ai sensi del medesimo art. 44, dell'art. 3.1 del Disciplinare di gara 3 e del paragrafo F) PARTE B "DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO" del C.S.A..

L'immobile oggetto di recupero e rifunzionalizzazione, vincolato ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., denominato in specifico "Palazzo dei Principi Dal Pozzo Della Cisterna" è ubicato nel Borgo storico della città di Biella (c.d. il Piazza), delimitato da via Cucco, Piazza Cucco, via

Avogadro e Piazza Cisterna.

La progettazione, e in particolare il quadro economico relativo, dovranno tenere conto dell'entità del costo preventivato dalla Committente per la realizzazione dell'opera in parola, e dovranno essere sviluppati in esecuzione delle direttive che saranno impartite dalla Committente stessa, in coerenza con la documentazione tecnica predisposta.

Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà rispondere ai requisiti di legge che consentono la sua approvazione dagli Enti preposti, eventualmente in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni necessarie, consentendo una successiva ingegnerizzazione per lo sviluppo della successiva fase di progettazione esecutiva.

Qualora emergano durante lo sviluppo della progettazione circostanze tali che non consentano il raggiungimento dei livelli prestazionali minimi richiesti con il costo stimato delle opere riportate nel DIP, l'Appaltatore dovrà sospendere immediatamente la progettazione e inviare quanto prima una dettagliata relazione al Responsabile Unico del Progetto (nel seguito R.U.P.) che

illustri le criticità individuate e proponga le soluzioni possibili, ossia il livello economico minimo per garantire la realizzazione delle opere oppure la divisione in lotti delle stesse, tale da consentire il rinvio di quanto non indispensabile ad una seconda eventuale fase compatibile con il reperimento di altri fondi.

Come precisato all'art. 1 del C.S.A., se nella fase di PFTE e/o di PE gli importi delle categorie dei lavori dovessero mutare, l'importo delle singole prestazioni professionali oggetto di affidamento non sarà soggetto invero a modifiche.

**ART. 3 - SINTESI DELLE PRESTAZIONI - IMPORTO
DELL' ACCORDO QUADRO**

Come precisato all'art. 2 del C.S.A., le singole prestazioni (elencate negli Allegati al C.S.A. "Elenco delle prestazioni A-B-C) che potranno essere oggetto di affidamento e che saranno individuate di volta in volta dalla Committente, saranno disciplinate con specifici contratti applicativi il cui importo dipenderà dalle prestazioni effettivamente richieste. Il calcolo del corrispettivo delle singole prestazioni oggetto

di potenziale affidamento e riportato nei medesimi Allegati "Elenco delle prestazioni (A-B-C)", è effettuato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato, dal quale risulta, a seguito delle valutazioni dei funzionari tecnici della Committente, un importo a base di gara per l'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro di euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi). Tale importo è comprensivo di euro 26.869,11 oltre IVA, a titolo di rimborso spese, per rilievi, prove, indagini e sondaggi da affidare a soggetti qualificati, a cura dei Professionisti incaricati previa elaborazione di specifico programma e relativi preventivi di spesa, da sottoporre alla Committente come indicato nel DIP. Tale attività costituirà potenzialmente oggetto di ulteriore contratto applicativo, in aggiunta alle prestazioni singolarmente elencate negli Allegati "Elenco delle prestazioni (A-B-C)" su menzionati. L'importo indicato deve intendersi quale importo massimo

rimborsabile dalla Committente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e previa presentazione di regolare fattura.

Le prestazioni oggetto di affidamento - avendo carattere prettamente intellettuale - non comportano il prodursi di rischi da interferenze e non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI da parte della Committente: gli oneri relativi per la sicurezza sono pertanto pari a zero.

L'importo a base di gara sopra indicato è pertanto da intendersi quale importo complessivo massimo dei servizi affidabili ai sensi dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso. Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a rendere i singoli servizi che saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Appaltatore, così come la

Committente non si assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo sopra citato, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

L'Appaltatore pertanto non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantochè la Committente non darà esecuzione ai singoli contratti applicativi.

L'Appaltatore inoltre non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello massimo stimato indicato nell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore per contro, con la stipula dell'Accordo Quadro, è vincolato nei confronti della Committente all'esecuzione dei servizi che saranno richiesti attraverso specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.

Si rimanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) di cui all'art. 41 comma 3 del Codice e dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 smi, in ordine agli obiettivi generali da perseguire nella

progettazione, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, con riferimento all'intervento in oggetto. Parte integrante e allegata alla documentazione di gara è il DIP, redatto e approvato dalla Committente.

Nel DIP sono, inoltre, riportati i requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti dalle strategie progettuali e gli elaborati richiesti, con specifico riferimento anche alla normativa attuativa dei progetti PNRR e al decreto CAM.

Durante la progettazione l'Appaltatore dovrà rapportarsi con la Committente riferendo sull'andamento delle attività e sugli sviluppi del progetto effettuati mediante incontri con cadenza almeno quindicinale, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il progettista, durante lo svolgimento delle singole prestazioni contrattuali, dovrà inoltre garantire la presenza a tutti gli incontri che la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenga

necessari sia a carattere pubblico sia con altri enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo (ad esempio presentazioni, poster, ecc.), senza oneri aggiuntivi per la Committente.

L'incarico dovrà essere espletato nei termini e nei modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le norme tecniche applicabili.

Tutti gli elaborati progettuali, nella loro versione conclusiva, dovranno essere prodotti nei tempi stabiliti dai contratti applicativi e trasmessi via PEC, su supporto informatico compatibile con i prodotti indicati dalla Committente, contenente i file di tutti gli elaborati firmati digitalmente, sia in formato "CADES" con estensione ".p7m" sia in formato "PAdES" con estensione ".pdf", e anche in formato aperto editabile senza protezione (ad es. file nei formati dwg, shp, doc, xls,...).

Il progettista dovrà inoltre garantire, senza che ciò comporti alcuna variazione sull'importo contrattuale, tutte le eventuali revisioni agli elaborati progettuali che si rendano necessarie a seguito delle possibili osservazioni in sede di

approvazione da parte della Committente nonché conseguenti alle richieste degli Enti competenti nell'ambito delle procedure autorizzative previste per Legge. L'importo contrattuale deve pertanto ritenersi remunerativo e comprensivo di tutte le attività di revisione ed integrazione che potranno rendersi necessarie in seguito all'attività di verifica e validazione del progetto.

L'importo deve ritenersi altresì comprensivo di tutte le eventuali e ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Il progettista dovrà inoltre, senza alcun onere aggiuntivo, farsi carico dell'intero iter amministrativo necessario al rilascio dei titoli autorizzativi propedeutici all'esecuzione dei lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nulla osta e autorizzazioni della Soprintendenza; nulla osta e autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, ecc.

ART. 3.1. BIM - PREVALENZA CONTRATTUALE

Costituisce oggetto di offerta l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM). La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del

progetto avverrà pertanto altresì attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati - ACDat (sia in formato nativo che in formato aperto).

In caso di incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale si conviene la prevalenza contrattuale del modello digitale, fermo restando che dovrà essere garantita la perfetta coerenza e completezza di tutti gli elaborati, richiedendosi a tal fine che gli stessi vengano accompagnati da una dichiarazione in merito a tale coerenza.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda a quanto previsto nel capitolato informativo e nel Progetto di gestione informativa trasmesso dall'Appaltatore ed approvato dalla Committente.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

La durata dell'Accordo Quadro è fissata, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, in 4 anni, decorrenti dalla data di consegna anticipata del servizio.

Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza di detto termine di validità contrattuale. Laddove alla scadenza di tale termine quadriennale sia ancora in corso di esecuzione un singolo contratto applicativo, l'Accordo Quadro si intenderà prorogato di diritto fino al termine di scadenza del contratto applicativo medesimo e/o comunque per il tempo necessario all'ultimazione dello stesso.

La durata dei singoli contratti applicativi sarà specificata negli stessi nel caso della progettazione.

Nel caso della Direzione Lavori o del Coordinamento per la Sicurezza, la durata del contratto applicativo sarà vincolata alla durata dei lavori.

Si precisa, con riferimento ad entrambi i livelli della progettazione, che la durata dei relativi contratti applicativi terrà in ogni caso conto dei seguenti parametri temporali, a garanzia dei professionisti:

- con riferimento ai contratti applicativi riferibili alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica verranno garantiti tempi di esecuzione non inferiori a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

avvio del primo contratto applicativo da parte del RUP; si precisa che sono compresi in questa scansione temporale:

- la predisposizione e l'attuazione del piano di prove, indagini e sondaggi entro i primi 20 giorni naturali e consecutivi;
- le verifiche preliminari con gli enti sovraordinati per il rilascio dei pareri e dei nulla osta Sabap-TO, VVFF, etc.;

- con riferimento ai contratti applicativi riferibili alla progettazione esecutiva (Lotto APL) e relativo Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, verranno garantiti tempi di esecuzione non inferiori a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio del primo contratto applicativo relativo a tale Fase di progettazione;

- con riferimento ai contratti applicativi riferibili alla progettazione esecutiva (Lotto FCS) e relativo Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, verranno garantiti tempi di esecuzione non inferiori a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio del primo contratto applicativo relativo a tale fase di progettazione;

- con riferimento all'affidamento della "Fattibilità rafforzata" da porre a base di gara per un eventuale appalto integrato, verranno garantiti tempi di esecuzione non inferiore a:

- 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio del relativo contratto applicativo (Lotto APL);
- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio del relativo contratto applicativo (Lotto FSC).

Laddove si manifesti invero la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni agli elaborati progettuali presentati, a seguito di eventuale recepimento di pareri e osservazioni da parte dei soggetti competenti, le stesse dovranno essere prodotte, senza ulteriori oneri per la Committente, entro un ragionevole lasso temporale, da concordarsi con la Committente stessa e, comunque, non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta.

Previa motivata richiesta dell'Appaltatore, la Committente potrà concedere proroghe e/o sospensioni, anche parziali, dei termini contrattuali, in particolare nei casi in cui l'espletamento di iter autorizzativi comporti necessariamente l'effettiva interruzione

dell'attività progettuale, per cause non dipendenti dall'Appaltatore.

Durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore assisterà la Committente fornendo la documentazione richiesta dal C.S.A. per incontri pubblici o istituzionali o per attività di partecipazione o di divulgazione rivolte alla cittadinanza (Presentazioni tipo PowerPoint contenenti sintesi dei dati progettuali, adattamenti di elaborati progettuali e rendering dei luoghi più significativi, video illustrativi dello sviluppo progettuale e altri documenti/materiali anche a carattere non strettamente tecnico utili ai fini della fase di presentazione e di attività di partecipazione che saranno sviluppate dalla Committente).

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione delle prestazioni contrattuali indicati nei singoli contratti applicativi, la Committente applicherà le penali nella misura e secondo i termini stabiliti dal presente contratto e dal C.S.A.

ART. 5 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata del servizio, il gruppo di progettazione offerto in sede di gara.

Dal momento della consegna dell'offerta, e per tutto lo svolgimento dell'incarico, non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Committente previa tempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.

Il gruppo di progettazione è composto dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto. Per le finalità da raggiungere e la composizione delle figure professionali interessate, si richiama oltre al presente contratto, il C.S.A., con particolare riferimento all'art. 4, e l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 6 - GARANZIE CHE DEVE PRESTARE L'APPALTATORE

Ai fini della stipulazione del presente contratto di Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia definitiva calcolata sull'importo stimato massimo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. In specifico, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro l'importo della garanzia definitiva è fissato nella misura del 2 per cento dell'importo massimo previsto per l'Accordo Quadro; l'importo della garanzia per i singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro è fissato invero nella misura del 10 per cento del valore dei singoli contratti applicativi. L'Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, per un importo pari ad € 13.927,49 rilasciata dalla compagnia assicuratrice _____ numero polizza _____.

L'Appaltatore ha trasmesso inoltre copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Committente ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione dell'opera e/o parte di essa e/o i maggiori costi che la Committente debba sostenere per varianti rese necessarie in corso di esecuzione.

L'Appaltatore ha depositato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'Appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto

del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 7 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE

CONTRATTUALI

Il presente contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la Committente notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

Il contratto può altresì essere modificato nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla Committente, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o

regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito attività che NON sono considerate prestazioni aggiuntive e che pertanto NON comportano ulteriori oneri per la Committente:

- l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di ogni rilievo, misurazione e indagine necessaria ai fini della progettazione;
- la definizione dello specifico programma delle indagini e prove, di qualsiasi natura, che l'Appaltatore riterrà opportune per l'acquisizione di un quadro conoscitivo completo al fine dello svolgimento dell'incarico;
- la partecipazione agli incontri con la Committente ritenuti utili, a insindacabile giudizio della medesima, per assicurare il buon esito della prestazione oggetto del servizio;
- la partecipazione a incontri pubblici che dovessero essere richiesti dalla Committente o dagli altri enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito

materiale divulgativo (es. poster, presentazioni, ecc.);

- la partecipazione a conferenze dei servizi e incontri con i gestori di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.

- l'iter amministrativo necessario al rilascio dei titoli autorizzativi propedeutici all'esecuzione dei lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nulla osta e autorizzazioni della Soprintendenza; nulla osta e autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, ecc.);

- la produzione di elaborati progettuali atti a recepire le modifiche e/o integrazioni richieste nell'ambito di suddetti iter autorizzativi, al fine del perfezionamento degli stessi;

- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

- tutti gli elementi prestazionali contenuti ed offerti in sede di gara, che costituiranno pertanto obbligazioni contrattuali vincolanti per il soggetto affidatario senza comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente;

- la modellazione BIM, con tutte le attività connesse ivi inclusa la stesura del Piano di Gestione Informativa.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda alla disciplina prevista all'art. 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" del D.Lgs 36/2023.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ha provveduto alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del _____, (C.F. _____), funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture, dell'applicazione delle penali ed attenersi alle indicazioni procedurali di cui al D.M. n. 49/2018.

**ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E
DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Il presente contratto di Accordo Quadro è stipulato a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.

L'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, ai fini della stipula del presente contratto, ha depositato alla Committente tutte le polizze e garanzie specificatamente previste agli artt. 6 del presente contratto e del C.S.A.

Fanno parte integrante del presente contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

1. Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (C.S.A.) e relativi allegati;
2. La polizza di garanzia definitiva fornita dall'appaltatore;

3. La polizza di responsabilita civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
4. L'offerta tecnica dell'aggiudicataria;

**ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Committente erogherà, per ciascun contratto applicativo, il corrispettivo a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni , con le modalità, le tempistiche di cui all'art. 14 del C.S.A. e come di seguito descritte.

Per quanto concerne le fasi di progettazione:

- 50 % (cinquanta per cento) in acconto al superamento della metà dei termini indicati nel contratto applicativo per la realizzazione delle attività di progettazione; i termini decorrono dalla data di stipula del contratto applicativo ovvero dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
- 40 % (quaranta per cento) in acconto all'avvenuta consegna degli elaborati progettuali, previa

verifica formale della rispondenza degli stessi a quanto richiesto dal presente contratto e dal C.S.A. da parte dell'ufficio del RUP;

- 10 % (dieci per cento) ad avvenuta approvazione del Progetto (per entrambe le fasi progettuali) da parte della Committente.

Per quanto concerne la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse:

- 90 % (novanta per cento) in acconto del corrispettivo, calcolato proporzionalmente al progredire dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento lavori;

- 10 % (dieci per cento) a saldo di detto corrispettivo all'approvazione del Certificato di Collaudo provvisorio da parte della Committente.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate alla Regione Piemonte.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Appaltatore, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2022, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. La

trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG e, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.lgs. 267/2000, gli estremi della copertura finanziaria. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte-Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, Partita IVA _____ - Codice Fiscale _____ - piazza

Piemonte n. 1 - TORINO e saranno liquidate dalla Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Le fatture relative all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA: **L77UYL**.

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dall'Amministrazione.

Il pagamento verrà effettuato dalla Amministrazione Regionale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, da emettersi nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo in epigrafe. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora il pagamento non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato - intestato a ENGLOBE SOC. CONS. A R.L. C.F. _____ - BANCA _____IBAN_____, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di _____ (C.F._____) e di _____(C.F._____) persone delegate a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra.

Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto e di subaffidamento la clausola di tracciabilità dei pagamenti con le specifiche ed i limiti di cui

all'art. 12 del presente contratto e all' art. 11 del C.S.A.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

E' previsto l'obbligo in capo all'Appaltatore di conservare in formato informatico tutte le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione del servizio nonché l'obbligo di consegnarle a richiesta della autorità di controllo, anche dopo 5 anni.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente e all'art. 9 del C.S.A.

ART. 11 - DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETA' DEL

PROGETTO

Con il pagamento dell'importo contrattuale, tutta la documentazione e i file editabili nei diversi formati consegnati alla Committente dall'Appaltatore durante l'espletamento dell'incarico diventeranno di proprietà piena ed esclusiva della Committente, che si riserva anche la facoltà di esporla al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi culturali. La Committente potrà pertanto, con riferimento a tutti i prodotti generati dall'Appaltatore in virtù dell'Accordo Quadro, disporne senza alcuna restrizione, pubblicarli, diffonderli, utilizzarli, venderli, duplicarli e cederli anche parzialmente.

In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte. In ogni caso si applicano le leggi relative al diritto d'autore vigenti in Italia.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si richiama l'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore, in sede di offerta, ha manifestato la volontà di avvalersi dell'istituto del subappalto nella misura massima del 30% per le attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misure, picchettazione e prove di laboratorio.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Per la disciplina della revisione prezzi si richiama l'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e l'art. 12 del C.S.A.

Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo massimo stimato del medesimo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 14 - PENALI

Per la disciplina delle penali si richiama l'art. 126 del Codice e l'art. 13 del C.S.A.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, il R.U.P. può procedere all'applicazione di penali. I ritardi sono da intendersi decorrenti da ognuna delle scadenze, anche intermedie, individuate nel C.S.A., nel presente contratto e nei singoli contratti applicativi.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la Committente di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. La Committente si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non eseguite a spese dell'Appaltatore.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'Appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto.

La Committente procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, in caso di ritardato adempimento e/o inadempimento delle attività contrattualmente previste, all'applicazione di una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione della prima fattura utile e fatta comunque salva la facoltà della Committente di richiedere il maggior danno.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, la Committente potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, qualora si verificano ritardi o inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione di penali, provvederà tempestivamente alla loro contestazione a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni naturali e consecutivi alla Regione Piemonte - Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e cassa Economale - le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte non siano accoglibili, ovvero non

vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

La penale non sarà applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice;
- inadempimento successivo a tre diffide aventi ad oggetto prestazioni contrattuali anche di diversa natura;
- mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di Comportamento della Regione Piemonte, dei Protocolli e Patti di legalità;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati alla Committente.

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al contraente sorge in capo alla Regione Piemonte -Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e cassa Economale- il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalla Regione Piemonte rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il contraente inadempiente dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa Committente possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 - RECESSO

Il recesso del contratto è disciplinata dall'art. 123 del Codice.

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, come stabilito dal predetto art. 123, del Codice, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto di recesso della CCommittente venuto meno l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere oggetto di progettazione: in tal caso nulla sara dovuto all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, se non le

competenze economiche effettivamente maturate per il servizio prestato fino a quel momento.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto di Accordo Quadro nonché in relazione ai singoli contratti applicativi sarà competente il Foro di Torino. Nelle more della definizione della controversia, l'Appaltatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO

DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) in

materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

La Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, la Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- a. trattati dagli incaricati autorizzati dalla Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;

e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio Immobiliare, beni Mobili, Economato e Cassa Economale

[pec:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it)

e-mail: patrimonio.immobiliare@regione.piemonte.it

DPO

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

ART. 19 - DOMICILIO DELLE PARTI - COMUNICAZIONI

La Committente, ai fini del presente Appalto, elegge domicilio presso la sede di Piazza Piemonte n. 1, Torino

Pec:

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

L'Appaltatore in Pesaro (PU), Piazzale Primo Maggio n. 9 (sede legale capogruppo mandataria RTP)

PEC: englobe.pec@legalmail.it

Quale raggruppamento temporaneo di scopo tra professionisti, eventuali comunicazioni alle mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio della società mandataria come sopra individuato.

Nell'ambito del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che le

comunicazioni tra la Committente e l'Appaltatore dovranno essere fatte a mezzo PEC all'indirizzo *patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it* e analogamente la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore ad apposita casella di posta elettronica certificata e contestualmente alla posta elettronica ordinaria.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo *patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it*

ART. 20 DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Si richiama specificatamente la parte B del C.S.A.:

- A. QUADRO TECNICO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO;
- B. GENERALITA';
- C. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE;
- D. ELABORATI PROGETTUALI;
- E. CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)
- F. RENDICONTABILITA' PNRR: RELAZIONE DNSH E LINEE GUIDA MIMS

G. FATTIBILITA' RAFFORZATA

H. BIM

I. DIREZIONE LAVORI

L. PRESENTAZIONI

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. E' prevista a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo secondo le modalità indicate nell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 22 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale (nel presente contratto denominato "CSA") e relativi allegati (Elenco delle prestazioni A (PFTE); Elenco delle prestazioni B (APL); Elenco delle prestazioni C (FSC); Allegato D) Specifiche tecniche al Disciplinare; Allegato E) Elenco Elaborati; Allegato F) Capitolato Informativo);
- nell'Offerta economica;
- nel DIP;
- nel D.lgs. 36/2023;
- nelle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono la prestazione oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal GDPR 679/2016, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,

per le parti vigenti, e del D.Lgs n.101/2018
l'Appaltatore autorizza la Regione al trattamento
dei dati personali in relazione agli adempimenti
connessi e derivanti dal presente accordo, fermi
restando tutti i diritti riconosciuti.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino,

LA COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare,
beni Mobili, Economato e Cassa Economale

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.

L' APPALTATORE

La Società ENGLOBE SOC. CONS. A.R.L..

- Mandataria raggruppamento temporaneo di scopo fra
professionisti-

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.